



TRIBUNALE DI RIETI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.VO 28/8/2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26/3/2001

PREMESSO CHE:

- 1) l'art. 186, comma 9 bis, e l'art. 187, comma 8 bis del codice della strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs.n.54 del 28/8/00, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- 2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità per la collettività, - dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);
- 3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 274/00, in applicazione della L. 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73, comma V bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 4) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 5) il Ministero della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Rieti, con nota prot. n. 1450/14 del 19.11.2014, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Rieti per far svolgere presso dette strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale possa essere svolto lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la seguente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Pierfrancesco de Angelis, Presidente del Tribunale di Rieti, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

e

la

Art. 1 Attività da svolgere

L’Ente, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.vo citato in premessa, consente contemporaneamente l’impiego di un numero massimo di 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità.

In conformità con quanto previsto dall’art.1 del D.M. di cui in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Lavori tecnico manutentivi;
- Lavaggio automezzi;
- Manutenzione del verde;
- Sistemazione e pulizia aree interne ed esterne;
- Attività di segreteria e lavori d’ufficio esecutivi, quali fotocopiatura, archiviazione atti, etc.;
- Attività nell’ambito dei servizi sociali;
- Attività di centralino;
- Attività varie necessarie e contingenti dell’Ente, anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indicherà il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura ove lo stesso sarà svolto e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Nel medesimo provvedimento verrà individuato l’organo deputato al controllo, secondo quanto indicato in premessa.

Le prestazioni di cui al presente accordo non dovranno sottrarre posti di lavoro ma dovranno consistere in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Lo svolgimento dell’attività sarà definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale”, nel quale sarà reso evidente:

- il nominativo del condannato;
- il nominativo del referente dell’Ente e dell’incaricato, se diverso dal referente;
- la data di inizio dell’attività lavorativa e la presumibile data di conclusione;
- la sede dell’impiego;
- l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana, nonché le mansioni prevalenti;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per l’Ente, alla data di avvio dell’attività.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il soggetto indicato dal comma 2 del D.M. 26/3/2001, incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni è:

, in qualità di legale rappresentante dell'Ente (di seguito “ il Coordinatore”).

2) i soggetti che saranno individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi sopraindicati.

L'Ente, su richiesta del condannato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione di disponibilità a far svolgere il lavoro di Pubblica Utilità, indicando le mansioni, i giorni e l'orario di lavoro.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato D. Lgs.vo.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all' Autorità Pubblica di Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/00 (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo ove debba svolgere il lavoro di pubblica utilità, o lo abbandoni oppure si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, etc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti (.....) e si intende **tacitamente rinnovata per lo stesso periodo (3anni)**, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza della convenzione, originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione sarà trasmessa ai Magistrati e alle Cancellerie della Sezione Penale del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Penali.

Rieti,

Per il Tribunale di Rieti

Il Presidente dott. Perfrancesco de Angelis

Il Direttore Dott.ssa Francesca Battaglia

Per l'Ente Il Legale Rappresentante
